

# **STATUTO**

## **TITOLO PRIMO** *Costituzione e Identità*

### *Articolo 1*

È costituita con Sede in Castiglione Olona (Va) l'Associazione di promozione sociale e culturale denominata "ARTE DIEM"; essa può variare la propria sede legale ed avere altre sedi operative senza dover modificare il presente statuto. Essa è, inoltre, Ente Non Commerciale di Tipo Associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n°460 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

### *Articolo 2*

L'Associazione "ARTE DIEM", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, ed utile per il raggiungimento dei propri scopi.

## **TITOLO SECONDO** *Finalità e Attività*

### *Articolo 3*

L'Associazione, in particolare, intende promuovere in ogni forma, con ogni mezzo e senza alcun limite territoriale la sconoscenza, la tutela, la valorizzazione, la promozione, la fruizione della storia, della cultura, della natura, dell'arte nelle diverse espressioni, forme e categorie note e costituenti.

### *Articolo 4*

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- a. Svolge attività di aggregazione delle persone e degli Enti che condividono i principi e le finalità dell'Associazione ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione.
- b. Svolge e/o promuove ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela del patrimonio naturalistico, culturale, e artistico di ogni parte del mondo, diffondendone i risultati per una loro rispettosa e corretta fruizione.
- c. Promuove e pubblica opere di interesse storico, letterario, artistico, sociale, economico ed ecologico ricercandole preferibilmente tra gli autori di progetti di maggiore pregio ed innovazione.
- d. Promuove e cura pubblicazioni a carattere informativo e divulgativo a cadenze occasionali o periodiche, su ogni tipo di supporto e con ogni mezzo.
- e. Svolge e promuove opere di educazione e formazione ad ogni livello, su temi storici, geografici, sociali, economici, tradizionali, artistici, letterari e culturali sia locali, sia mondiali, ivi compresa l'azione sinergica con Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni Scolastiche e Formative pubbliche e private, anche nell'ottica di collaborazione alla crescita di idonee professionalità.
- f. Organizza eventi di qualunque genere e, in particolare, concorsi, competizioni, manifestazioni, rassegne, mostre, concerti, convegni, incontri, seminari, corsi, fiere ed escursioni finalizzate alla valorizzazione e alla promozione dei vari aspetti culturali ed artistici presso gli Aderenti all'Associazione e verso il territorio in cui tale evento abbia luogo.
- g. Promuove azioni, o vi partecipa, di conservazione, tutela e valorizzazione in ogni ambito, sede e grado, ivi comprese le sedi Amministrative e Giudiziarie.

### *Articolo 5*

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

**TITOLO TERZO***Adesione***Articolo 6**

L'Adesione all'Associazione è aperta a tutte le persone senza differenza di sesso, nazionalità, cultura o religione che operino od intendano operare per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3. L'Adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato.

**Articolo 7**

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne ed osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. Entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento il Consiglio Direttivo deve provvedere a decidere in ordine all'accoglimento od al rigetto dell'ammissione dell'aspirante. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni. Avverso la decisione del Consiglio Direttivo è possibile, entro 30 (trenta) giorni, ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri.

**Articolo 8**

Tutti gli Aderenti all'Associazione hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Hanno diritto di voto nelle Assemblee, di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali solo ed esclusivamente coloro che partecipano allo status di Socio secondo le norme del presente Statuto (Art. 9 lett. d, e, ed f; art. 10). Le prestazioni fornite dagli Aderenti sono prevalentemente gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate.

**Articolo 9**

Gli Aderenti all'Associazione si distinguono in onorari, sostenitori, aggregati, Soci Fondatori, Soci Vitalizi e Soci Effettivi.

- a) **Onorari:** Membri Onorari dell'Associazione sono quelle persone che hanno dimostrato di aderire in vario modo ai principi e/o alle attività dell'Associazione stessa attraverso segnalati servizi; la qualifica di Membro Onorario può essere conferita a persone eminenti nell'ambito della cultura, della ricerca, dell'innovazione, delle scienze, delle tecnologie, dell'arte, dello spettacolo, delle Istituzioni e delle discipline ambientali, giuridiche, mediche, economiche e filosofiche e ad alte personalità insigni per pubblico riconoscimento cui l'Associazione crede conveniente tributare tale investitura. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere vincolante dei Soci Fondatori, anche su proposta della maggioranza qualificata (tre quarti) dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Sono esentati dal pagamento della quota associativa; hanno diritto di voto consultivo, ma non deliberativo, nell'Assemblea; non sono eleggibili a cariche sociali.
- b) **Sostenitori:** possono altresì aderire all'Associazione in qualità di Sostenitori tutte le persone Associazioni, Società o Enti, pubblici o privati, che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo. È creato un elenco dei Sostenitori che dovrà essere reso noto in ogni attività dell'Associazione. Tale riconoscimento, ed il relativo inserimento nell'elenco suddetto, ha valore di un anno dalla data di delibera in Consiglio Direttivo. I Sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese.
- c) **Aggregati:** chiunque non abbia compiuto il diciottesimo anno di età ma dimostri interesse per gli scopi e le attività dell'Associazione, pur non potendo divenire Socio ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, può tuttavia aderire in qualità di Aggregato. Egli farà parte dell'Associazione sotto la diretta responsabilità di un Socio validamente iscritto che lo presenta al Consiglio Direttivo per l'ammissione: la richiesta di adesione all'Associazione deve essere sottoscritta da almeno un esercente la patria potestà e dal Socio presentatore. Gli aderenti Aggregati non hanno diritto di voto, non possono essere eletti alle cariche sociali e non pagano la quota associativa, verseranno invece le quote, ove previste, per la partecipazione ad attività particolare, definite di volta in volta durante l'organizzazione delle stesse.
- d) **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Partecipano dello status di Socio secondo quanto previsto dal successivo art. 10. La loro appartenenza all'associazione è, per diritto statutario, vitalizia (cfr. art. 9 lett. e).
- e) **Soci Vitalizi:** Coloro che, tra i Soci, si sono distinti per impegno e profusione di tempo e risorse nel perseguimento degli scopi associativi; possono essere altresì istituiti come Soci Vitalizi coloro che per molti anni hanno praticato attivamente la vita associativa lasciando traccia del loro esempio la qualifica di Socio Vitalizio è conferita dal Presidente sentito i pareri formalmente richiesti ed espressi dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e dei Soci Fondatori.

- f) **Soci Effettivi:** sono Soci Effettivi tutti coloro che, nel rispetto del successivo art. 10, versino la quota associativa stabilita annualmente entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'Associazione o, per i rinnovi, entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 10**

Possono diventare Soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione le proprie capacità ed attitudini personali e parte del proprio tempo libero. L'Associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. Lo status di Socio è riconosciuto esclusivamente alle categorie e secondo le indicazioni dell'art. 9 lettera d, e ed f del presente Statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.

#### **Articolo 11**

La qualità di Socio si perde:

- a) Per morte: il Presidente procede a dare tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo;
- b) Per morosità: è stabilita d'ufficio dal Presidente che provvede a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo e si applica solo ai Soci di cui all'art. 9 lett. f;
- c) Dietro presentazione di dimissioni scritte la cui accettazione è deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) Per esclusione: perdona la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata, in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere assunta a maggioranza dei due terzi e deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata, qualora il provvedimento di esclusione sia indirizzato ad un Socio di cui alle lettere e o f dell'art. 9, lo stesso dovrà essere ratificato nella prima Assemblea Generale dei Soci utile e con votazione a maggioranza qualificata dei tre quarti. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del relativo provvedimento. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso al Collegio dei Probiviri, in tal caso l'efficacia del provvedimento stesso è sospesa sino alla pronuncia dei Probiviri.

### **TITOLO QUARTO**

*Organi sociali, cariche elettive e compiti funzionali.*

#### **Articolo 12**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive. Ai componenti gli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 Ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 336 e successive modifiche. Possono altresì essere riconosciuti rimborsi di spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 13**

Altri ruoli funzionali alla gestione dell'Associazione sono il Vice-Presidente, il Segretario, l'Economo-Cassiere e le Commissioni.

#### **Articolo 14**

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci; è presieduta, di norma, dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-presidente ovvero dal Consigliere Anziano (cfr. art. 21). Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti gli aderenti.

### **Articolo 15**

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- Almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio7rendiconto consuntivo;
- Per il rinnovo delle cariche sociali;
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario di Consiglio Direttivo;
- Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

### **Articolo 16**

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate a mezzo affissione nella sede sociale oppure mediante avviso telematico (posta elettronica) o lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno 20 (venti) giorni prima del giorno previsto, l'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. La convocazione deve essere portata a conoscenza di tutti gli aderenti con gli strumenti di volta in volta ritenuti più idonei.

### **Articolo 17**

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Non è consentita l'espressione del voto per delega o corrispondenza. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti, gli aderenti non soci (artt. 9 e 10) sono invitati a partecipare ai lavori Assembleari, possono intervenire per esprimere opinioni e suggerimenti ma non possono esprimere il proprio voto.

### **Articolo 18**

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano, per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

### **Articolo 19**

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- Definisce il programma generale annuale di attività, su proposta di Consiglio Direttivo;
- Procedo alla nomina degli amministratori e delle altre cariche elettive;
- Elege e revoca il presidente;
- Determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- Discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- Delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- Decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 11;
- Discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

### **Articolo 20**

L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. L'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

### **Articolo 21**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, nominati dall'Assemblea, la quale stabilisce il numero di consiglieri da eleggere; esso dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. All'interno del Consiglio Direttivo è detto Consigliere Anziano colui che ha maggior anzianità di presenza attiva nell'Associazione, ovvero, in caso di equità, il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero ancora chi ha maggiore età anagrafica.

### **Articolo 22**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, dal Collegio dei Revisori dei Conti oppure dal Collegio dei Proviviri. La convocazione è fatta a mezzo avviso telematico (posta elettronica) o affisso nella sede sociale, oppure ancora attraverso lettera non raccomandata almeno 5 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

### **Articolo 23**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- Elege tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- Elege tra i propri componenti il segretario e lo revoca;
- Nomina i Coordinatori delle Commissioni;
- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- Predispose all'Assemblea il programma annuale di attività;
- Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione:
  - a) la relazione;
  - b) il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
  - c) il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- Conferisce procure generali o speciali;
- Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi aderenti;
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 11;
- In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti; allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

### **Articolo 24**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

- Nomina l'Economo-Cassiere tra gli aderenti all'Associazione.
- È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
- Può delegare parte dei suoi poteri ad altri aderenti con procura generale, speciale o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.
- In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice-Presidente; o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere Anziano.
- In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### **Articolo 25**

Il Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

### **Articolo 26**

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. È responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96. Il segretario coordina, sotto la direzione del Presidente, l'attività dell'associazione; potrà inoltre sottoscrivere la corrispondenza che non comporti l'assunzione o riconoscimento di obbligazioni.

### **Articolo 27**

L'economo-Cassiere, nominato dal Presidente tra gli aderenti, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidatigli, all'Economo-Cassiere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 28**

Le Commissioni sono costituite, senza formalità alcuna, dal Consiglio Direttivo che ne nomina il Coordinatore. Esse sono formate da aderenti all'Associazione e perseguono un compito specifico ad esse affidato dal Consiglio Direttivo. Il numero delle Commissioni e dei componenti le stesse non è limitato ed è deciso secondo opportunità dal Consiglio Direttivo. Le Commissioni sono costituite per elaborare ed attuare soluzioni operative in particolare campi d'azione dell'Associazione definiti a seconda delle attività da svolgere. Le Commissioni non hanno generalmente limiti temporali, salvo diverso orientamento del Consiglio Direttivo, e possono essere sciolte da esso in qualsiasi momento, il Coordinatore relaziona, almeno mensilmente, al Consiglio Direttivo riguardo l'attività svolta ed i risultati conseguiti; la relazione può essere richiesta in qualsiasi momento dal Presidente o dal Consiglio Direttivo medesimo.

### **Articolo 29**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio rimane in carica 3 anni.

### **Articolo 30**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

### **Articolo 31**

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandanti consecutivi. La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e di Revisore dei Conti.

### **Articolo 32**

Il Collegio dei Probiviri decide, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione. Il loro lodo arbitrale è inappellabile.

**TITOLO QUINTO***Patrimonio ed entrate dell'Associazione***Articolo 33**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso. Indipendentemente alla redazione del rendiconto economico e finanziario, in caso di raccolte occasionali pubbliche di fondi, l'Assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/7342, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicata all'art. 108 del DPR 917/86.

**Articolo 34**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) Contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Entrate derivanti da presentazioni di servizi convenzionati;
- e) Proventi delle concessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale e culturale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, esser divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Articolo 35**

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Beni immobili e mobili;
- b) Azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) Donazioni, lasciti o successioni;
- d) Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

**TITOLO SESTO***Scioglimento e norme finali***Articolo 36**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 19 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

**Articolo 37**

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

